

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 01 dd. 22 marzo 2018

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2018-2020 NOTA INTEGRATIVA E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020.**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso:

- Che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

- Che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

- Che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

- Che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.

- Che, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di fissare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e dei documenti allegati fissandolo in conformità all'eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale, e comunque non oltre il 31 marzo 2018 e, alla luce di quanto stabilito dall'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, viene parimenti differito il termine per la presentazione del Documento unico di Programmazione degli Enti Locali relativo al triennio 2018-2020.

- Che con decreto ministeriale 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 285 del 6 dicembre 2017, è stato prorogato formalmente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2018;

-Che la seduta della Conferenza Stato - città ed autonomie locali di data 7 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole al differimento dal 28 febbraio al 31 marzo del termine per approvare il bilancio di previsione 2018-2020 da parte dei Comuni;

-Che con decreto ministeriale 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018, è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali al 31 marzo 2018;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2018-2020;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2018-2020, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

Richiamato l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di deliberazione del bilancio di previsione finanziario. La giunta comunale presenta al consiglio comunale la "Nota di aggiornamento" del DUP.

Richiamata la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 11 del 28 novembre 2017, con cui è stato esaminato e discusso lo schema di DUP approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 05 del 01 marzo 2018.

Preso atto che si è reso necessario formulare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020, redatta a seguito delle intervenute novità normative sia a livello nazionale che provinciale e comprenderne il programma triennale delle opere pubbliche, predisposta dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali.

Considerato che la nota di aggiornamento al DUP si configura come il DUP definitivo e pertanto è predisposta secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011.

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 05 del 01 marzo 2018 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) e lo schema di Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020 e la nota integrativa al fine di presentarli al Consiglio dell'Unione.

Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione è stato predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm..

Vista la deliberazione dell'Unione n. 05 del 22.06.2017 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2016.

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2018-2019 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato comunicato ai consiglieri dell'Unione con nota prot. n.570 del 06 marzo 2018, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013, n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, dalla L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, dalla L.R. 24 aprile 2015, n. 5, dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla L.R. 15 dicembre 2015, n.31.

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 07/10/2015, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 8 e successivi con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati pervenuto a prot. n. 569 del 06 marzo 2018.

Constatato che successivamente all'approvazione del bilancio di previsione la Giunta provvederà con il piano esecutivo di gestione, ovvero con atto programmatico di indirizzo, come previsto ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n. 4/L e degli articoli 19 e 20 del Regolamento di contabilità ad assegnare le risorse ai singoli responsabili dei servizi e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo agli stessi funzionari.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. 41/93 n. 1 e ss.mm. data la necessità di rendere immediatamente disponibili le risorse previste nel bilancio 2018;

Vista la LP 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 81 del D.Preg. 01.02.2005 n. 3/L, in relazione alla presente deliberazione;

Udita la seguente dichiarazione di voto da parte dei rappresentanti del Comune di Malosco :” Pur rimanendo presenti per consentire il regolare funzionamento della seduta, dichiariamo il nostro voto

di astenuti in quanto il bilancio di previsione 2018/2020 è relativo a tempi che vanno oltre le previsioni di permanenza dell'Amministrazione Comunale di Malosco all'interno dell'Unione"

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. zero, astenuti n. 4 (Clauser Walter – Marini Marco – Podetti Carla – Zambonin Carlo) espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, dando atto include alla sezione 3.3 la programmazione in materia di lavori pubblici in base agli schemi previsti dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1061/2002.

2) DI APPROVARE, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva.

3) DI APPROVARE, la nota integrativa al bilancio di previsione 2018_2020.

4) DI DARE ATTO che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta definirà gli atti di indirizzo di natura gestionale devoluti alla competenza dei funzionari.

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, al Bilancio di previsione vanno allegati i rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce dei soggetti partecipati dall'Ente, che risultano agli atti dell'Ufficio Ragioneria.

6) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.

7) DI TRASMETTERE copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale, per gli adempimenti di competenza.

8) DI DICHIARARE, per quanto esposto in premessa, con voti favorevoli n. 10 espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3.

9) DI DARE ATTO che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

- opposizione alla Giunta , entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.